



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE  
(PROVINCIA DI ORISTANO)**

***REGOLAMENTO INTERNO DI  
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI  
RESIDENZIALI PER ANZIANI  
COMUNITA' ALLOGGIO  
E  
COMUNITA' INTEGRATA***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
N° 23 del 11/11/2019*

**INDICE**

Premessa pag. 4

**PARTE I  
COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI**

Articolo 1 - Natura e finalità del servizio pag. 4  
Articolo 2 - Destinatari pag. 4  
Articolo 3 - Capacità ricettiva e modulo pronto intervento pag. 5  
Articolo 4 - Caratteristiche della struttura pag. 6

**PARTE II  
COMUNITA' INTEGRATA**

Articolo 5 - Natura e finalità del servizio pag. 6  
Articolo 6 - Destinatari pag. 6  
Articolo 7 - Capacità ricettiva pag. 7  
Articolo 8 - Caratteristiche della struttura pag. 7

**PARTE III  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 9 - Gestione e livelli di responsabilità pag. 8  
Articolo 10 - Progetto di Assistenza Personalizzato pag. 8

**PARTE IV  
MODALITA' DI AMMISSIONE E DIMISSIONE**

Articolo 11 - Ammissione ed ingresso nelle strutture residenziali pag. 8  
Articolo 12 - Documentazione per l'ammissione pag. 9  
Articolo 13 - Procedure per l'ammissione ed ingresso in struttura pag. 10  
Articolo 14 - Criteri per l'ammissione e lista d'attesa pag. 10  
Articolo 15 - Registro generale, cartella personale, schede pag. 11  
Articolo 16 - Permessi ed assenze pag. 11  
Articolo 17 - Modalità di dimissioni pag. 12  
Articolo 18 - Decessi pag. 12  
Articolo 19 - Ricovero - Allontanamento pag. 13

**PARTE V  
FORME DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA**

Articolo 20 - Retta di inserimento e cauzione pag. 13  
Articolo 21 - Modalità di corresponsione della retta pag. 14  
Articolo 22 - Rimborso della retta pag. 15

**PARTE VI  
PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

Articolo 23 - Prestazioni garantite agli ospiti pag. 15  
Articolo 24 - Il personale pag. 17  
Articolo 25 - Turni di lavoro ed orari di servizio pag. 18

## **PARTE VII**

### **NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA**

Articolo 26 - Corredo personale	pag. 19
Articolo 27 - Attività e tempo libero	pag. 19
Articolo 28 - Libertà religiosa	pag. 19
Articolo 29 - Struttura partecipativa della Comunità	pag. 19

## **PARTE VIII**

### **RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE E CON I SERVIZI TERRITORIALI**

Articolo 30 - Rapporti con l'ambiente esterno	pag. 19
Articolo 31 - Rapporti con il personale	pag. 20
Articolo 32 - Orari	pag. 20
Articolo 33 - Diritti e doveri	pag. 20
Articolo 34 - Infrazioni e sanzioni disciplinari	pag. 21

## **PARTE IX**

### **DISCIPLINA GENERALE**

Articolo 35 - Vigilanza del Comune	pag. 21
Articolo 36 - Carta dei Servizi	pag. 21
Articolo 37 - Consegna dell'immobile	pag. 21
Articolo 38 - Disciplina del volontariato	pag. 22
Articolo 39 - Copertura assicurativa	pag. 22
Articolo 40 - Accettazione delle norme contenute nel Regolamento	pag. 22
Articolo 41 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 22

## **Premessa**

Il Comune di Aidomaggiore è concessionario per la durata di 25 anni ( a decorrere dal 12.05.2006) dell'uso a titolo di comodato gratuito della struttura e dei locali di proprietà della Parrocchia S. Maria ad Palmas in Aidomaggiore (Diocesi Alghero-Bosa), sito in via san Gavino n. 25, composto da tutto il 1° piano, da tutto il lastrico solare e dal vano scala, posti al piano terra e di parte del giardino, che dal 2010 è stata adibita a Comunità Alloggio per Anziani denominata “Santa Rughe”.

Considerati i mutamenti sociali degli ultimi anni, e le esigenze emerse durante la gestione del servizio, legate principalmente alla sempre maggiore necessità di garantire servizi residenziali alle persone non autosufficienti, l'Amministrazione Comunale intende convertire la struttura Comunità Alloggio in Comunità Integrata, oltreché costruire una Comunità Alloggio Anziani in altra struttura idonea a conforme alle normativa vigente.

Nello specifico, considerate le caratteristiche strutturali attuali dell'immobile sito in Via San Gavino n. 25, ed a seguito di successivi interventi in fase di programmazione della nuova Comunità Alloggio, sarà possibile garantire i seguenti servizi:

- Comunità Integrata, dislocati al 1° piano della struttura sita in Via San Gavino;
- Comunità Alloggio in una nuova struttura

Pertanto oggetto del presente regolamento sarà la disciplina dei servizi rivolti agli anziani ed erogati in regime residenziale nel Comune di Aidomaggiore : Comunità Integrata e Comunità Alloggio.

## **PARTE I COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI**

### **Articolo 1 - Natura e finalità del servizio**

La comunità alloggio anziani è una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera.

Le finalità sono quelle indicate nella Legge Regionale n°23 del 23 dicembre 2005, e più specificatamente nel suo Regolamento di attuazione ex articolo 43 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione” così come integrato dalle successive deliberazioni della Giunta Regionale.

La Comunità Alloggio Anziani del Comune di Aidomaggiore si impegna in particolare ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie, di relazione e socializzazione;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno;
- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento dell'ospite nella gestione della comunità.

La struttura si impegna a conseguire gli scopi dichiarati garantendo la necessaria assistenza, ed evitando ogni forma di disadattamento e di emarginazione.

### **Articolo 2 - Destinatari**

La Comunità Alloggio Anziani è destinata ad ospitare persone, di entrambi i sessi, con età superiore ai 65 anni totalmente autosufficienti, le quali, per condizioni socio-relazionali, non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare o domicilio, e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo, e di reciproca solidarietà.

Nell'eventualità di coppie di coniugi il requisito dell'età deve essere posseduto da almeno uno dei due coniugi.

L'ammissione nella Comunità di persone ultra sessantacinquenni, parzialmente autosufficienti, è subordinata al parere positivo espresso dall'Unità Valutativa territoriale (UVT) operante nel distretto di residenza dell'utente, che attesti un livello assistenziale di bassa intensità, che non necessitano di prestazioni programmate mediche ed infermieristiche per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di benessere.

Pertanto ai fini della ammissione i soggetti su menzionati, prima dell'ingresso in struttura, presenteranno domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente, che attesti l'idoneità alla vita presso la comunità.

Qualora successivamente all'inserimento sopraggiunga una condizione di non autosufficienza, la permanenza dell'ospite nella struttura è consentita solo se la comunità alloggio prevede uno specifico nucleo, per massimo 1/3 degli ospiti con le dotazioni strutturali, di personale e nei limiti di capacità ricettiva, così come previsto per le comunità integrate disciplinate dagli appositi provvedimenti, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura.

In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza nella comunità alloggio anziani, e si procederà ad applicare la procedura per le dimissioni così come disciplinato dal presente regolamento.

La permanenza nella struttura di soggetti divenuti non autosufficienti è comunque subordinata al parere positivo dell'UVT; pertanto i soggetti su menzionati presteranno domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.

Nel caso in cui l'utente o un suo familiare rifiuti lo spostamento dalla Comunità Alloggio Anziani alla Comunità Integrata, non sarà possibile consentire la permanenza nella Comunità Alloggio di soggetti in condizioni di non autosufficienza, e si procederà ad applicare la procedura per le dimissioni così come disciplinato dal presente regolamento.

La struttura non può ospitare in regime residenziale persone affetti da patologie psichiatriche o sottoposti a misure cautelari.

Il coordinatore responsabile della struttura potrà derogare al requisito dell'età e dell'autosufficienza, nei casi di sussistenza di obiettive ed accertate ragioni di assoluta ed estrema gravità e/o urgenza o eccezionalità, che impongano il ricovero nella Comunità Alloggio.

L'inserimento così motivato dovrà essere adeguatamente certificato e non dovrà compromettere l'equilibrio della comunità; potrà in ogni caso avvenire entro il limite della dotazione numerica, nonché dei posti disponibili nella struttura e potrà avere una durata massima di n. 3 (tre) mesi, al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza e l'individuazione di nuove risorse e soluzioni definitive per l'utente.

### **Articolo 3 - Capacità ricettiva e modulo pronto intervento**

La capacità ricettiva non potrà essere superiore al limite della dotazione numerica che sarà autorizzato per la struttura.

Solo per casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività della Comunità potrà essere superata per un numero massimo di un (1) ospite elevata a due (2) nel caso di ricettività della struttura pari a 16 posti.

A tal fine dovrà essere attivato presso la struttura residenziale un modulo di pronto intervento, ubicato all'interno della Comunità Alloggio, riservato ai cittadini residenti ad Aidomaggiore, teso a far fronte ai bisogni improvvisi di emergenza che si trovino in stato di grave ed urgente difficoltà temporanea, in attesa di poter valutare e ricercare soluzioni opportune e rispondenti al caso specifico, mediante piani di intervento specifici per ciascuna situazione e con copertura finanziaria totale a carico degli ospiti oppure così come valutata dal servizio sociale del Comune di residenza.

La Comunità Alloggio Anziani inoltre potrà ospitare utenti in regime semi residenziale fino al completamento degli inserimenti in regime residenziale, le modalità di erogazione di tale servizio saranno stabilite con apposito atto della Giunta Comunale in accordo con l'ente concessionario.

In ogni caso tutti gli utenti ammessi al servizio semi residenziale diurno dovranno possedere tutti i requisiti di accesso previsti dal Regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio per Anziani vigente nel Comune di Aidomaggiore.

#### **Articolo 4 – Caratteristiche della struttura**

La struttura adibita a Comunità Alloggio Anziani, sarà strutturata in maniera tale da garantire spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi permetterà la facilità di movimento e circolazione, priva di barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna, in possesso dei requisiti comuni previsti nelle linee guida regionali vigenti e dei seguenti requisiti strutturali minimi:

- zona cucina: cucina e dispensa, dotata di servizio igienico;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva, con annessi servizi;
- servizi igienici per gli ospiti e per il personale;
- sala mensa;
- sala soggiorno e attività;
- lavanderia e deposito magazzino.

## **PARTE II COMUNITA' INTEGRATA**

#### **Articolo 5 - Natura e finalità del servizio**

La Comunità Integrata per anziani è una struttura residenziale, caratterizzata da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa.

La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, residenziale e prestazioni programmate mediche ed infermieristiche, trattamenti riabilitativi, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'ospite.

La struttura si impegna ad assicurare all'ospite condizioni di vita adeguate alla sua dignità garantendo e favorendo:

1. il soddisfacimento delle esigenze primarie;
2. l'assistenza continuativa con un alto livello di prestazioni socio-sanitarie-assistenziali, la promozione dell'autonomia psico-fisica o il recupero delle capacità residue;
3. interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia ricreative che socializzanti;
4. il coinvolgimento dell'ospite nella gestione della comunità;
5. la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante.

Il servizio intende conciliare le esigenze di autonomia con i bisogni di tutela e protezione dell'ospite.

L'organizzazione del servizio presuppone una forte integrazione tra la componente socio - assistenziale (prevalente) e la componente sanitaria - riabilitativa, attraverso uno stretto coordinamento con la ASL competente territorialmente.

#### **Articolo 6 - Destinatari**

La Comunità Integrata è destinata ad ospitare persone, di entrambi i sessi, con età superiore ai 60 anni non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio.

L'accesso all'assistenza residenziale avviene previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno, da parte dell'UVT (Unità Valutativa Territoriale) operante nel distretto di residenza dell'utente, che deve sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua famiglia.

Pertanto ai fini della ammissione i soggetti su menzionati prima dell'ingresso in struttura, presenteranno domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.

Il coordinatore responsabile della struttura potrà derogare al requisito dell'età minima di ammissione e, qualora vi sia la disponibilità dei posti, nell'eventualità si presenti una situazione di assoluta ed estrema gravità e/o urgenza (grave disagio familiare e/o sociale, ecc.) per la quale si renda necessario il collocamento dell'utente in una struttura residenziale integrata.

In tal caso, l'inserimento che potrà avere una durata massima di 3 mesi, al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza e l'individuazione di nuove risorse e soluzioni definitive per l'utente, è subordinato alla certificazione da parte dell'UVT operante nel distretto di residenza dell'utente e di una domanda motivata, con riserva di richiesta di relazione da parte del soggetto concessionario del Servizio Sociale del comune di residenza dell'ospite.

Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura, con la tipologia dei servizi erogati e con la vita della Comunità.

### **Articolo 7 - Capacità ricettiva**

La capacità ricettiva non potrà essere superiore al limite della dotazione numerica che sarà autorizzato per la struttura.

Solo in casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un massimo di un ospite.

Il numero dei posti letto, la loro ripartizione e la dotazione organica del personale è soggetta alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, pertanto sono possibili variazioni al fine di garantire il rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa stessa.

L'ospitalità degli anziani può essere permanente o temporanea, ovvero limitata anche a brevi periodi, valutate le condizioni psicofisiche accertate prima e durante l'inserimento da parte dell'U.V.T. (Unità Valutativa Territoriale) operante nel distretto di residenza dell'utente.

### **Articolo 8 – Caratteristiche della struttura**

La struttura adibita a Comunità Integrata, sarà strutturata in maniera tale da garantire il massimo di fruibilità e privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni terranno conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, ai fini di garantire la funzionalità delle attività che vengono svolte, priva di barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna, in possesso dei requisiti comuni previsti nelle linee guida regionali vigenti e possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- locale per il pranzo e soggiorno che permetta lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali, dotata di servizio igienico;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva, con annessi servizi;
- un ambulatorio ( con relativa sala d'attesa);
- una palestra, deposito attrezzi, spogliatoio e servizio igienico;
- servizi generali: cucina, lavanderia, deposito magazzino, spogliatoi e servizi igienici per gli operatori, locale biancheria sporca e locale biancheria pulita;
- spazio esterno adibito a verde.

## **PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 9 - Gestione e livelli di responsabilità**

Nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di scelta in merito al regime di affidamento del servizio privilegiando le procedure di aggiudicazione individuate dalle medesime norme, e valorizzando gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

La responsabilità gestionale della struttura è affidata all'ente gestore individuato a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento.

In ogni caso al Comune competono funzioni di indirizzo, nella definizione degli obiettivi della gestione, il controllo in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi, alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, riservandosi di effettuare, attraverso i propri uffici, tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge, nonché quelli che comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del soggetto gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali e il rispetto del presente regolamento, perseguendo l'esclusivo benessere degli ospiti.

La responsabilità dell'assistenza sanitaria e lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, è demandato al medico di medicina generale scelto dal singolo ospite.

### **Articolo 10 – Progetto di assistenza personalizzato**

All'atto d'ingresso, per ogni persona inserita in struttura, dovrà essere predisposta la valutazione del bisogno e la definizione del Progetto di Assistenza Personalizzato.

Il piano è corredato da un sistema di valutazione integrata e periodica rapportata ai relativi obiettivi, con valutazione a cadenza non superiore al trimestre. In base all'esito della stessa si procede alla revisione ed adeguamento dello stesso.

La valutazione professionale del bisogno ed il piano personalizzato sono proposti dalla struttura ospitante e devono essere valutati, condivisi e sottoscritti dai familiari o da chi ha la rappresentanza legale dell'utente, dal servizio sanitario, dal servizio sociale interessato del Comune di residenza dell'utente, e sarà integrato con la pianificazione delle prestazioni di carattere assistenziale, sanitario e socio-sanitario e riabilitative da concordare con i soggetti territorialmente competenti.

## **PARTE IV MODALITA' DI AMMISSIONE E DIMISSIONE**

### **Articolo 11 - Ammissione ed ingresso nelle strutture residenziali**

*Comunità alloggio anziani:* L'ammissione in Comunità Alloggio può avvenire su richiesta degli interessati o dei loro familiari, su segnalazione dei servizi sociali e/o sanitari competenti per territorio di residenza ed, infine, di chiunque ne abbia interesse, sempre con il consenso dell'interessato.

*Comunità integrata:* L'ammissione in Comunità Integrata può essere effettuata su richiesta del PUA (Punto Unico di Accesso), previa valutazione ed accertamento della tipologia del bisogno da parte dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale) operante nel distretto di residenza dell'utente, che devono operare sempre congiuntamente alla persona e/o alla famiglia.

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, l'ammissione alla Comunità integrata è sempre subordinata al parere positivo dell'UVT.

In ogni caso l'ammissione alle strutture residenziali non può essere disposta senza il consenso dell'ospite da assistere o dei suoi familiari di riferimento ovvero da chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno.



## **Articolo 12 -Documentazione per l'ammissione**

L'ammissione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) richiesta scritta redatta su modulo prestampato predisposto dall'ente gestore, dove devono essere riportati:

- i dati anagrafici e personali del richiedente;
- la situazione socio-familiare;
- l' informativa privacy.

2) Documentazione sanitaria:

*Comunità alloggio:* certificato del medico curante, che attesti:

- la compatibilità per la persona per l'inserimento in struttura e il grado di autosufficienza;
- l'assenza o il grado di eventuali patologie fisiche o psichiche che possano influire sulla vita di relazione (quali ad esempio malattie infettive, psicosi, etilismo);
- l'assenza di eventuali disturbi che necessitano di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica ed infermieristica continuativa;
- l'eventuale terapia farmacologica;
- ogni altra documentazione sanitaria in proprio possesso;
- per le persone parzialmente autosufficienti: la Valutazione Multidimensionale ed autorizzazione all'inserimento rilasciata dall'UVT (Unità Valutativa Territoriale) operante nel distretto di residenza del richiedente.

*Comunità integrata:*

- la Valutazione Multidimensionale ed autorizzazione all'inserimento rilasciata dall'UVT (Unità Valutativa Territoriale) operante nel distretto di residenza del richiedente;
- certificato del medico curante che attesti:
  - il grado di non autosufficienza, il grado di eventuali patologie fisiche e/o psichiche che impediscano il regolare inserimento dello stesso presso la Comunità;
  - l'eventuale terapia farmacologica e i trattamenti infermieristici, sanitari e riabilitativi;
- ogni eventuale certificazione sanitaria in proprio possesso (es: Verbale di invalidità civile, Verbale di riconoscimento ai sensi della L. n°104/92; ecc.).

3) Certificazione reddituale ovvero dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante contenente:

- attestazione ISEE ordinario e per prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni, che attesti la capacità e situazione economica e patrimoniale mobiliare ed immobiliare, compresi i redditi esenti IRPEF;
- l'impegno alla corresponsione della retta e/o le modalità in cui si intende provvedere al pagamento della retta [utilizzo del patrimonio dichiarato, oppure disponibilità di soggetti civilmente obbligati, all'integrazione della retta o parte di essa ex art. 433 cc ( in tal caso specificare l'entità dell'impegno economico eventualmente assunto che deve risultare da dichiarazione scritta), oppure l'impegno del Comune di provenienza per l'assunzione dei relativi oneri economici per tutta la durata dell'inserimento ( in tal caso allegare la documentazione)];
- l'accettazione e l'impegno al rispetto del regolamento interno, al pagamento delle spese farmaceutiche, sanitarie non comprese in quelle previste dal piano Socio Sanitario Nazionale, di quelle funerarie, di quelle riguardanti tutto il corredo dell'utente, e di tutte le ulteriori disposizioni definite dal soggetto concessionario.

4) copia dei documenti personali (carta di identità, codice fiscale, tessera di assistenza sanitaria, tesserino di esonero dal ticket sanitario).

5) elenco dei beni personali all'atto dell'ingresso nella struttura.

6) ogni altra documentazione utile per garantire la migliore assistenza.

L'Amministrazione e il Soggetto gestore si riservano di sottoporre l'istante a visita medica specialistica e/o indagine sociale, qualora la documentazione esibita appaia insufficiente, al fine di verificare l'attendibilità degli atti prodotti e di non ammettere richiedenti il cui profilo caratteriale possa pregiudicare la tranquilla convivenza degli ospiti presenti.

### **Articolo 13 - Procedure per l'ammissione ed ingresso in Struttura**

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata all'ente gestore che dovrà provvedere a protocollarle / registrarle in ordine cronologico di arrivo.

L'esame e l'accertamento dei requisiti è a cura dell'ente gestore che valuterà il possesso dei requisiti richiesti (anche eventualmente, tramite idonea équipe multidisciplinare e/o professionalità competenti appositamente nominate) e l'opportunità dell'inserimento, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento, motivando l'accettazione o il diniego.

Del suddetto provvedimento dovrà essere redatto apposito verbale e data comunicazione scritta al richiedente o ai soggetti interessati, entro sette giorni dalla presentazione della domanda, comunicando l'eventuale data di ingresso presso la struttura, o il rigetto dell'istanza, o l'inserimento in lista d'attesa.

Il richiedente, entro i termini comunicati dall'ente gestore dalla data di comunicazione dell'accettazione, deve confermare all'ente gestore la sua volontà di inserimento nella struttura.

Trascorso tale termine, qualora l'interessato non si presenti in struttura e non faccia pervenire una comunicazione scritta giustificando il motivo, si considererà rinunciatario.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario provvedere al perfezionamento della domanda di inserimento, per carenza documentale utile alla valutazione della richiesta di ammissione, l'interessato dovrà provvedere all'integrazione entro i termini comunicati dall'ente gestore, ed in caso di inosservanza, dei termini assegnati, senza giustificato motivo, l'interessato si considererà rinunciatario.

All'atto di ingresso l'ospite dovrà adempiere a tutte le formalità amministrative richieste, in particolare l'ospite proveniente da Comune diverso deve provvedere alla scelta del medico di base.

L'inserimento nella struttura è preceduto da un mese di prova per valutare la reciproca soddisfazione e la capacità della persona di condividere le regole della vita comunitaria.

All'atto di ingresso deve essere valutato professionalmente il bisogno, così come previsto dal presente regolamento all'art. 10.

### **Articolo 14 - Criteri per l'ammissione e lista d'attesa**

In mancanza di posti disponibili, le richieste di ammissione accolte positivamente, saranno inserite in un apposito elenco valido un anno e inteso come lista d'attesa.

La lista d'attesa dovrà essere aggiornata dall'ente gestore annualmente all'inizio di ogni anno solare, e rinnovata in base alle nuove richieste pervenute dai soggetti interessati.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda sarà l'unico criterio per la formazione della lista d'attesa, mentre per l'inserimento in struttura l'ordine di priorità è dato ai richiedenti residenti e/o originari nel Comune di Aidomaggiore tenuto conto, nel caso di più richieste della situazione socio-relazionale ed abitativa valutando i seguenti elementi:

- richiedente residente nel Comune di Aidomaggiore: *punti cinque*;
- richiedente originario ma non residente: *punti tre*;
- richiedente solo: *punti due*;
- richiedente con coniuge e/ con figli, impossibilitati a prestare necessaria assistenza: *punti uno*;
- disagio abitativo (antigienicità dell'alloggio occupato, distanza dal centro abitato e quindi dai servizi, procedura di sfratto attivata, barriere architettoniche, contratto canone di affitto): *punti tre*;
- grave disagio sociale debitamente attestata dai servizi sociali del comune di residenza: *punti tre*;
- anzianità del richiedente: per ogni anno di età superiore al sessantacinquesimo: *punti 0,10*;

- data di presentazione della domanda di inserimento: punti per anno: 1,20 (0,10 punti per mese).

Al suddetto ordine cronologico si potrà derogare solo per ragioni di estrema gravità ed urgenza, documentabili, e comunque solo a seguito di analisi comparativa dei casi in attesa.

### **Articolo 15 - Registro generale, cartella personale, schede**

Per ogni ospite l'ente gestore provvederà alla registrazione dei dati nel registro generale, in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla struttura.

Inoltre provvederà all'apertura di un dossier personale, su supporto cartaceo ed informatico, costituito da:

- una cartella sanitaria: contenete l'annotazione di tutte le informazioni anagrafiche e sanitarie dell'ospite, dal suo ingresso fino alla dimissione;
- una cartella amministrativa: contenente tutti i dati sociali, unitamente alla documentazione presentata all'atto della presentazione della richiesta e le successive modifiche ed integrazioni;
- Progetto di assistenza personalizzato di cui all'art. 10.

E' espresso compito dell'ente gestore del servizio tenere aggiornata la suddetta documentazione unitamente a:

- libro delle consegne giornaliera nella quale annotare eventuali fatti o accadimenti rilevanti riguardanti i singoli ospiti;
- tabella dietetica da esporre nella cucina o nella sala pranzo approvata dal competente servizio di Igiene facente capo all'Azienda U.S.L. n° 5 di Oristano;
- organigramma ed elenco degli operatori in servizio;
- libretti sanitari del personale operante in struttura;
- manuale di autocontrollo per l'HACCP;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e igienico sanitaria;
- registro personale dipendente e volontario.

Tutta la documentazione dovrà essere messa a disposizione degli uffici Comunali o enti competenti, per le verifiche di competenza ed è assoggetta al segreto d'ufficio e professionale nonché alla normativa sulla privacy.

Deve essere prevista una gestione informatizzata della struttura, sia per gli aspetti finanziario patrimoniali, che per la parte alberghiera (approvvigionamenti, magazzino, servizi generali, etc).

### **Articolo 16 – Permessi ed assenze**

L'ospite può assentarsi fino ad un massimo di 60 giorni anche non continuativi per ogni anno solare.

Si considera:

- assenza, l'allontanamento dell'ospite per una durata fino alle 6 ore.

L'ospite che desidera allontanarsi anche brevemente dalla struttura dovrà compilare un apposito modulo per le uscite soggetto all'autorizzazione dell'ente gestore, e dovrà fare rientro in un orario compatibile con i bisogni e le regole della struttura.

- permesso l'assenza dal mattino alla sera e/o oltre le 6 ore (fatto salvo la condizione di ricovero ospedaliero).

L'ospite che desidera fruire del permesso dovrà compilare un apposito modulo per i permessi soggetto all'autorizzazione dell'ente gestore, almeno due giorni prima, lasciando il proprio recapito, nonché motivare la durata dell'assenza.

In ogni caso se sopraggiungono degli impedimenti per il rientro l'ospite dovrà darne immediata comunicazione.

Vengono rilasciati permessi speciali e straordinari a coloro che debbano recarsi in luogo di cura, sempre che ciò sia comprovato da certificato medico; per tali periodi si applicano le disposizioni previste all'articolo 19 del presente regolamento.

Al fine di un reale riscontro, dovranno essere annotate le assenze e i permessi nel registro delle presenze.

L'allontanamento arbitrario dalla Comunità ed il prolungamento del permesso non autorizzato, equivalgono alla rinuncia al posto.

### **Articolo 17 - Modalità di dimissioni.**

La dimissione dalla struttura può essere:

- *volontaria* ossia dietro richiesta dell'ospite, o dei familiari o di chi per lui provvede, con il consenso dell'interessato.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto all'ente gestore con preavviso di 15 giorni con allegata una dichiarazione scritta nella quale sono specificati i motivi delle dimissioni.

- *non volontaria* in qualsiasi momento al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) accertata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di convivenza;

b) recidiva nella trasgressione al presente regolamento, dopo tre infrazioni;

c) gravi motivi disciplinari o morali;

d) morosità (si intende moroso l'ospite che non abbia provveduto al pagamento di 2 rette consecutive). (L'allontanamento dell'ospite moroso dovrà essere preceduto dalla messa in mora);

e) assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni e non comunicata;

f) limitatamente agli ospiti della COMUNITA' ALLOGGIO: perdita della condizioni di autosufficienza (anche parziale) e/o sopraggiunto aggravamento delle condizioni psico-fisico-sanitarie e comunque dei requisiti che hanno consentito l'ammissione, se non compatibili con l'organizzazione e con la tipologia dei servizi erogati nella struttura, e/o rifiuto dell'ospite a trasferirsi nella Comunità Integrata o mancata autorizzazione dell'UVT competente. Si richiama a tal proposito l'articolo 2 del presente Regolamento.

L'avvio del procedimento di dimissione non volontarie viene comunicato per iscritto all'interessato o a chi lo rappresenta, per consentirne il contraddittorio. Le dimissioni non volontarie devono essere disposte con provvedimento motivato del Coordinatore Responsabile della struttura. Di detta comunicazione dovrà essere informato preventivamente il Responsabile del Servizio Sociale Comunale interessato.

E' fatta salva la possibilità di non dimettere l'ospite se, per il verificarsi di situazioni temporanee di non autosufficienza, l'ospite provvederà a versare una quota aggiuntiva alla retta pari all'importo necessario per garantire la presenza di un operatore aggiuntivo che possa accudirlo sino alla completa stabilizzazione o ripristino delle condizioni di compatibilità con le condizioni dell'ospite e l'organizzazione e la tipologia dei servizi erogati nella struttura, entro un periodo massimo di tre mesi. Trascorso tale termine si procederà come e per quanto previsto al precedente comma.

### **Articolo 18 - Decessi**

Il decesso di un ospite deve essere tempestivamente comunicato dall'ente gestore ai prossimi familiari, o a chi per lui provvede, o altro soggetto indicato al momento dell'ammissione.

Nel caso in cui l'ospite defunto non abbia provveduto in vita a disporre una somma di denaro per le proprie esequie, le spese funerarie saranno a carico dei parenti; in assenza di quest'ultimi, dovranno essere sostenute dal Comune di residenza da cui proviene l'ospite, anche qualora la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento in comunità, la residenza nel Comune di Aidomaggiore.

Gli stessi dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste della legge ed alle pratiche necessarie.

Resta inteso che è esclusa ogni contribuzione del Comune di Aidomaggiore che non riguardi i propri cittadini residenti, tali al momento dell'ammissione in struttura.

Gli effetti personali del defunto saranno restituiti ai prossimi parenti ( nel caso in cui non sia espressa specifica diversa volontà dello stesso) che provvederanno al ritiro entro 10 giorni dalla data del decesso. Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale.

I beni di valore e le somme in denaro rinvenute saranno tenute in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le necessarie pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità.

Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati ( escluso somme di denaro ed altri preziosi) saranno distrutti.

### **Articolo 19 - Ricovero - allontanamento**

In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite o di permanenza per qualsiasi motivo presso altri luoghi di assistenza, come pure in caso di rientro temporaneo al proprio domicilio o comunque di allontanamento volontario, il soggetto gestore è esonerato da qualsiasi incombenza od obbligo nei suoi confronti, salvo specifici casi segnalati dal servizio sociale comunale relativamente all'assistenza dell'ospite durante il periodo di degenza ospedaliera.

In caso di ricovero ospedaliero i familiari son tenuti a tenere i contatti con l'ospedale, l'ente gestore è tenuto a tenere libero il posto per l'eventuale rientro, e non sarà decurtata dalla retta mensile alcuna quota relativa ai giorni di assenza dell'ospite.

In caso di necessità di intervento del 118, il personale di struttura provvederà ad informare immediatamente i familiari o la persona di riferimento. Qualora questo non potesse intervenire nell'immediato nell'accompagnare il proprio parente presso la struttura ospedaliera, in nessun caso l'ospite verrà lasciato solo, un operatore si farà carico di accompagnarlo fino all'arrivo del parente.

## **PARTE V FORME DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA**

### **Articolo 20 – Retta di inserimento e cauzione**

L'importo della retta mensile è stabilito dalla Giunta Comunale e può essere soggetto ad adeguamento in rapporto alle variazioni degli indici ISTAT di riferimento pubblicati nella gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti, tenuto conto del piano economico finanziario presentato dal soggetto gestore debitamente certificato.

L'ospite accolto presso le strutture dovrà versare all'atto dell'ingresso nella struttura, una cauzione pari a numero una (1) retta oltre al rateo del mese di inserimento calcolato in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di inserimento e la fine dello stesso mese.

La cauzione sarà restituita all'ospite o agli aventi diritto al momento della dimissione dalla struttura mediante la compilazione di un modulo prestampato e dopo aver saldato eventuali spese a carico dell'ospite comprese quelle funerarie.

La retta mensile dà diritto a fruire dei servizi disciplinati all'articolo 23 del presente regolamento.

Non sono comprese nella retta mensile:

- le spese personali;
- il pagamento delle spese farmaceutiche, mediche ed ausili sanitari ( es ticket relativi ai medicinali, ad indagini diagnostiche, di laboratorio, prestazioni specialistiche ecc) non comprese in quelle previste dal piano Socio Sanitario Nazionale;
- le spese funerarie;

- le spese riguardanti tutto il corredo, la biancheria, l'abbigliamento dell'utente.

Tali spese, ed in particolare quelle non fatturabili, non possono essere anticipate dall'ente gestore del servizio.

Nel caso degli ospiti inseriti presso la Comunità Integrata, la ASL territorialmente competente provvede periodicamente a liquidare alla ditta affidataria della concessione la quota sanitaria degli inserimenti, previa presentazione di regolare fattura.

Terminato il periodo di inserimento presso la Comunità Integrata, a seguito di valutazione multidisciplinare effettuata dall'U.V.T. e verificata la possibilità del rientro dell'ospite presso il proprio domicilio con l'attivazione dei servizi assistenziali domiciliari a carico del Comune di residenza e di quelli a carico dell'ATS (es. A.D.I. ecc.), non sarà più riconosciuta l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di Aidomaggiore. Pertanto se l'ospite rifiuta l'attivazione dei servizi sopra esposti scegliendo volontariamente la permanenza presso la Comunità Integrata, il Comune non avrà più alcun obbligo di procedere al riconoscimento e al conseguente impegno di spesa nei suoi confronti.

### **Articolo 21 - Modalità di corresponsione della retta**

La retta deve essere corrisposta mensilmente e anticipatamente e comunque entro il giorno dieci di ogni mese.

L'ospite è tenuto a pagare la retta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.);

L'ospite, se in attesa della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento, dovrà impegnarsi, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione a versare gli arretrati sino alla concorrenza del debito accumulato, che saranno calcolati dalla data di ammissione nella struttura.

Agli ospiti deve in ogni caso essere garantita per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito mensile, nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il reddito e le disponibilità patrimoniali personali del richiedente siano insufficienti a coprire l'importo mensile della retta, sarà obbligo dei soggetti tenuti per legge all'assistenza (art. 433 del c.c.) provvedere all'integrazione dovuta.

In questo caso, l'ospite non potrà essere accolto fino a quando non pervenga l'impegno scritto alla corresponsione della retta così come disciplinato all'art. 12 p. 3 del presente regolamento.

I criteri e le modalità di accesso alla contribuzione da parte del Comune di residenza o all'esenzione anche ai fini della compartecipazione dei destinatari agli interventi di spesa ai sensi dell'art. 27 della Legge 23/2005 sono definiti da ciascun Comune di residenza dell'ospite con appositi regolamenti e/o dalla normativa vigente.

Qualora l'integrazione della retta venga a gravare sul comune di residenza dell'ospite, l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ottenga, successivamente l'inserimento, la residenza nel Comune di Aidomaggiore.

In nessun modo il soggetto gestore della struttura e l'ospite potrà pretendere un intervento economico del Comune di Aidomaggiore a favore di coloro che al momento dell'ammissione fossero residenti altrove.

Pertanto al momento dell'ammissione in struttura il soggetto gestore dovrà accertare inequivocabilmente della effettiva residenza dell'ospite e non potrà ammetterlo in struttura fino ad una chiara definizione della stessa mediante conferma del Comune di appartenenza che dovrà essere acquisita agli atti della cartella personale dell'ospite.

## **Articolo 22 - Rimborso della retta**

La retta non è rimborsabile in caso di permessi di qualsiasi genere, assenza, ricovero ed allontanamento.

In caso di decesso nel corso del mese in atto entro i primi 15 giorni, gli eredi legittimati, hanno diritto alla restituzione della quota pagata anticipatamente nella misura corrispondente al 50% della retta mensile ( o in caso di ritardo del pagamento anticipato, gli eredi legittimati o chi ha la responsabilità, provvederanno al pagamento della retta nella misura del 50%).

In caso di decesso nel corso del mese in atto che avverrà dal 16° giorno, non si provvederà alla restituzione della retta mensile versata ( o in caso di ritardo del pagamento anticipato, gli eredi legittimati o chi ha la responsabilità, provvederanno al pagamento della retta nella misura intera).

In caso di dimissione volontaria con preavviso di 15 giorni o di dimissione con provvedimento motivato, l'ospite pagherà esclusivamente la retta relativa al periodo di permanenza.

Nel caso di dimissione volontaria in cui non vengano dati i 15 (quindici) giorni di preavviso, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intera mensilità.

## **PARTE VI PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

### **Articolo 23 - Prestazioni garantite agli ospiti**

Nelle strutture sono garantite le seguenti prestazioni, così articolate:

**1. servizio residenziale** con l'utilizzo delle camere, compresa la fornitura di biancheria piana (lenzuola, federe, materassi, cuscini, asciugamani, coperte, etc.).

L'assegnazione della camera viene disposta direttamente dal Coordinatore Responsabile dell'ente gestore, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze manifestate dall'ospite.

Si potrà in caso di accertata necessità disporre una assegnazione diversa da quella originaria.

L'ospite che dovesse chiedere ed ottenere un cambio di stanza non potrà rinnovare la richiesta salvo diversa valutazione.

Nelle stanze non è consentito fumare e utilizzare fornellini elettrici o a gas, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

Nelle stanze doppie ciascun occupante dovrà conciliare le proprie esigenze con quelle del compagno, tenere un comportamento decoroso ed igienico, rispettare gli oggetti personali del convivente e gli spazi a lui attribuiti.

Il personale effettuerà dei controlli periodici nelle stanze, in presenza degli ospiti, anche all'interno dei mobili, per verificare l'ottemperanza di quanto previsto nei commi precedenti.

L'uso degli apparecchi radiotelevisivi nelle stanze è consentito sino alle ore 23, previo consenso degli occupanti la stanza ed evitando che il volume del suono possa recare disturbo.

**2. interventi di natura assistenziale** di assistenza alla persona che comprendono l'aiuto e la supervisione nella vestizione e svestizione, nell'igiene personale, nell'assunzione dei pasti ed in tutte le attività quotidiane della persona, bagno assistito, disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali, il servizio di barbiere/ parrucchiera. Vanno inserite nelle attività di assistenza alla persona: il mantenimento delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura e quant'altro occorra per il mantenimento o recupero delle capacità psico-fisiche.

**3. interventi sanitari** comprendenti:

- la fornitura di materiale sanitario previsto dalla normativa vigente agli aventi diritto (pannoloni, garze, cerotti, materiale antidecubito, etc.);

- assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, integrazione nei programmi socio-riabilitativi, segnalazioni al Servizio Sanitario di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente;

- il controllo dell'alimentazione;

- *per la Comunità Alloggio*: assistenza alla tutela igienico- sanitaria (da effettuarsi dietro prescrizione e sotto controllo medico), che comprende attività non legate a situazioni di rischio specifico e valutate come non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona;

L'assistenza medica di base viene garantita dal medico di medicina generale che ha incarico l'utente. L'assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario regionale in base alle norme di riferimento.

- *per la Comunità integrata*: le prestazioni programmate mediche, infermieristiche, ritenute necessarie al mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'ospite; la somministrazione della terapia farmacologia, anche iniettiva, posizionamento cateteri, prelievi; interventi fisioterapici e riabilitativi, finalizzati principalmente al mantenimento delle capacità funzionali e cognitive residue ed al rallentamento di processi patologici degenerativi/progressivi ad andamento cronico.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della comunità integrata i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica;
- assistenza medica specialistica;
- fornitura di farmaci;
- fornitura di presidi sanitari.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina Generale nel rispetto delle norme vigenti. L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL.

**4. attività di educazione, animazione ricreative e motorie** finalizzate al recupero di abilità residue, a favorire le relazioni sociali tra gli ospiti e tra il contesto sociale;

**5. servizio mensa**: fornitura di vitto completo, consistente in una prima colazione, il pranzo, lo spuntino pomeridiano e la cena, secondo le quantità ed i menù previsti dalla tabella dietetica approvata con la possibilità di effettuare diete diversificate e personalizzate secondo apposita prescrizione medica.

Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche delle persone ospitate.

Il menù giornaliero è determinato secondo tabelle dietetiche predisposte dall'Azienda USL competente per territorio ed è reso noto agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo.

I pasti saranno consumati nella sala pranzo negli orari stabiliti.

Il pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del responsabile.

**6. servizio generali:**

- lavanderia, stireria e guardaroba relativo alla biancheria personale degli ospiti, escluso lavaggio a secco che richiede un trattamento particolare i cui costi sono a carico dell'utente. Il cambio della biancheria personale avverrà ogni qualvolta se ne renda l'esigenza; il cambio della biancheria da letto ogni settimana, salvo i casi che richiedono maggiore frequenza.

- pulizia ed igiene degli ambienti, della cucina e rigovernatura del vasellame, delle pentole e stoviglie in uso, delle camere e rifacimento letti; dei bagni, delle scale e degli ascensori e degli



ambienti esterni afferenti alla struttura, curando in modo programmato la pulizia delle porte, delle finestre e dei corpi illuminati;

- accompagnamento dell'utente per visite mediche e terapie, esami clinici o ricoveri (così come meglio disciplinato dal soggetto concessionario). Il soggetto gestore dovrà favorire e rendere agevole la partecipazione e collaborazione dei familiari, che in tutti i casi dovranno essere sensibilizzati e richiamati alla partecipazione nella cura dell'ospite.

**7. assistenza religiosa** qualora sia richiesta dall'ospite.

**8. servizio di parrucchiera uomo/donna, barbiere.**

**9. servizio di assistenza e vigilanza** durante le ore notturne mediante l'impiego di Operatori Socio-Sanitari in numero adeguato agli ospiti presenti e secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

Lo stato di salute dei singoli ospiti di entrambe le strutture viene seguito, ai fini terapeutici, dal medico di medicina generale convenzionata, scelto dal singolo ospite.

Sarà cura del soggetto gestore promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari, competenti per territorio, al fine di assicurare agli ospiti la fruizione di attività e prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché di informare periodicamente l'Amministrazione Comunale delle attività svolte, dei rapporti eventualmente attivati con soggetti esterni, degli obiettivi raggiunti nelle varie fasi, come descritte nel presente Regolamento.

#### **Articolo 24 - Il personale.**

All'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione previsti dalle normative vigenti e in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata.

Il personale deve essere conforme per numero e per figure professionali alle disposizioni dettate dalla normativa in vigore per cui il soggetto gestore rimane obbligato ad adeguare l'organico alle variazioni normative che dovessero essere introdotte nel periodo di vigenza contrattuale.

Nelle strutture sono previste le seguenti figure professionali nella misura rapporto operatori/utenti, come da disposizioni regionali vigenti:

- *Rappresentante legale ente gestore*: Gestisce l'ente gestore con responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi. Deve poter accedere alla struttura e può coincidere con la figura del Direttore di struttura (nel caso deve possedere i requisiti richiesti per tale ruolo).

- *Responsabile/Coordinatore di struttura*: è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento; dirige e coordina il funzionamento della struttura in modo da garantire efficienza organizzativa e buon andamento delle attività; sovrintende l'organizzazione del lavoro, l'efficacia dei servizi e/o la manutenzione dei locali, verificando l'adeguatezza delle attività e degli standard operativi.

- *Educatore Professionale/Animatore*: dovrà svolgere tutte le mansioni inerenti la figura professionale in coerenza alle caratteristiche e bisogni dell'utenza ospitata;

- *Operatore socio-sanitario*: dovrà svolgere tutte le mansioni inerenti la sua figura professionale in tutti gli aspetti di vita dell'ospite;

- *Personale ausiliario addetto ai servizi generali* (Cuoco, manutentore, ausiliario servizi generali, etc.) opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della comunità;

- *Addetto amministrativo contabile*: cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa inoltre degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa

- *Figure professionali sanitarie per la Comunità Integrata*, ossia Infermiere e tecnico della riabilitazione ai quali compete rispettivamente il servizio di assistenza infermieristica necessario per garantire la tutela della salute degli ospiti, e le attività di riabilitazione per la rieducazione funzionale delle diverse disabilità.

Il personale dovrà essere nominato ed individuato dall'ente gestore con apposito atto che prima dell'inizio dell'attività, anche ai fini del rilascio/accertamento/ e verifiche dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, dovrà provvedere a trasmettere al Comune l'elenco nominativo delle unità di personale, la loro qualifica e funzione, e altresì comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all'organico.

L'impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e proporzionale al numero degli ospiti, nel rispetto della normativa vigente.

L'ente gestore, in relazione al proprio personale operante in struttura dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità e moralità, in particolare il soggetto gestore deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

Il personale operante all'interno della struttura deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.

Il personale è tenuto a:

- rispettare il segreto professionale;
- svolgere il proprio lavoro prestando attenzione alle esigenze degli ospiti;
- non accettare regali in natura o in denaro a qualunque titolo offerti, né amministrare il patrimonio degli ospiti, compresa la pensione;
- segnalare al coordinatore ogni cambiamento o problema dell'ospite;
- mantenere la massima correttezza nei rapporti con i parenti degli ospiti;
- non accogliere visite personali all'interno della struttura;
- non trattenersi oltre il proprio orario di lavoro se non diversamente richiesto.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione ed aggiornamento del personale e azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.

Deve essere garantita un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori previsti in organico.

#### **Articolo 25 - Turni di lavoro ed orari di servizio.**

L'ente gestore dovrà fornire regolarmente al Comune di Aidomaggiore le modalità di organizzazione del personale con la specificazione dei turni di lavoro e delle responsabilità.

L'ente gestore deve garantire un'adeguata turnazione, nel rispetto delle esigenze di tutto l'arco delle 24 ore, del contratto collettivo di lavoro e del numero complessivo degli operatori in organico scaturente dal rapporto numerico operatori/ospite previsto per la struttura.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze e di pronto intervento.

A tal fine l'ente gestore individua uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno segnalato.

## **PARTE VII**

### **NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA.**

#### **Articolo 26 - Corredo personale**

L'ospite della Comunità, all'atto dell'inserimento, dovrà essere munito di corredo personale idoneo e sufficiente.

In seguito a nuove esigenze provvederà all'acquisto lo stesso ospite con proprie risorse economiche o provvederanno i soggetti tenuti per legge agli alimenti.

#### **Articolo 27 - Attività e tempo libero**

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, compatibilmente con la programmazione e gli orari della struttura, occupando il tempo in attività ricreative, culturali o sociali spontaneamente scelte.

L'ospite, rispettando gli orari stabiliti, può frequentare liberamente i diversi ambienti a disposizione (sala soggiorno, sala tv, giardino) e può utilizzare l'attrezzatura predisposta.

#### **Articolo 28 - Libertà religiosa**

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

#### **Articolo 29 – Struttura partecipativa della Comunità**

L'ente gestore ha la possibilità di riunire gli ospiti, per trattare in modo cordiale e familiare argomenti di interesse comune, quali la spiegazione delle norme del regolamento, proposte ed iniziative da prendere, chiarimenti a quesiti degli ospiti ovviamente senza riferimenti a persone e sulle manchevolezze commesse.

E' prevista la costituzione di una rappresentanza dell'utenza ai fini di favorire la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione dei servizi, proponendo suggerimenti atti alla migliore realizzazione degli stessi.

Il Consiglio di Rappresentanza è un organo consultivo e di coordinamento interno.

Tale rappresentanza, da rinnovarsi annualmente, è composta da tre esponenti degli ospiti eletti dagli stessi a suffragio universale, ogni ospite potrà esprimere una sola preferenza. Sono eletti anche due rappresentanti supplenti, incaricati di sostituire i membri effettivi, dimissionari o deceduti o assenti, che partecipano alla seduta solo nei casi di sostituzione.

Nel caso in cui uno dei componenti della rappresentanza degli ospiti dovesse dimettersi dall'incarico gli succederà il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce periodicamente discutendo e proponendo provvedimenti relativi al buon funzionamento della struttura e alle esigenze di vita comunitaria.

Lo stesso consiglio può verificare, programmare e realizzare iniziative in favore degli anziani.

Il Consiglio esprime il proprio parere collegiale su casi di grave indisciplina e su fatti che possono compromettere la serenità e la tranquillità degli ospiti.

## **PARTE VIII**

### **RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE E CON I SERVIZI TERRITORIALI**

#### **Articolo 30 - Rapporti con l'ambiente esterno**

Nelle strutture è consentito agli ospiti di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita che si svolge all'interno e all'esterno della struttura nel rispetto delle regole della medesima.

Sarà garantita:

- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante, assicurando il regolare accesso dell'anziano ai servizi territoriali e frequenti contatti con i familiari;
- il coinvolgimento degli anziani nella gestione della comunità;
- il coinvolgimento dei familiari nella cura dell'ospite.

Sarà cura del soggetto gestore promuovere ogni rapporto con i servizi sociosanitari competenti per territorio al fine di assicurare agli ospiti la fruizione di attività e prestazioni preventive, curative e riabilitative nonché di informare periodicamente l'Amministrazione Comunale delle attività svolte, dei rapporti eventualmente attivati con soggetti esterni, degli obiettivi raggiunti nelle varie fasi, come descritte nel presente Regolamento.

L'ospite è libero di ricevere nella comunità parenti ed amici, ed uscire negli orari stabiliti.

E' severamente vietato l'accesso dei visitatori nelle camere da letto, salvo speciale permesso del coordinatore, che verrà concesso in casi particolari, come ad esempio, la malattia di un ospite.

L'orario delle visite verrà comunque esposto e reso pubblico.

I visitatori sono tenuti a presentarsi al personale di turno e parimenti a comunicare il momento dell'uscita dalla struttura.

### **Articolo 31 - Rapporti con il personale**

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti, non è ammesso dare mance, compensi o regali d'alcun genere al personale che opera nella comunità né da parte degli ospiti né dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti i servizi e il personale addetto devono essere presentati direttamente al Responsabile del ente gestore e all'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 32 - Orari**

E' fatto obbligo rispettare gli orari di apertura e chiusura degli ingressi, l'orario dei pasti, di silenzio e di riposo.

Gli orari stabiliti saranno affissi nel soggiorno e resi noti agli ospiti e familiari.

### **Art. 33 - Diritti e doveri**

L'ospite deve osservare le norme collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

La libertà d'azione di ciascun ospite trova il solo limite nella libertà degli altri, per cui gli ospiti impronteranno il loro rapporto alla reciproca comprensione e solidarietà.

L'ospite potrà:

- arredare le pareti della stanza con fotografie e oggetti personali e sistemare i propri soprammobili previo assenso purché gli oggetti, i soprammobili e gli effetti personali siano disposti in modo tale da non arrecare danno alla struttura e da non creare pericolo per lo stesso ospite e per gli altri;
- usare, previa autorizzazione, apparecchi radio e televisori, senza recare disturbo agli altri ospiti;
- soggiornare liberamente nella stanza da letto, fuorché nell'orario delle pulizie.

La direzione della struttura per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche dell'ospite residente, può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell'ammissione.

L'ospite dovrà:

- tenere un comportamento serio e dignitoso, astenendosi in modo assoluto da schiamazzi e atteggiamenti che rechino disturbo agli altri. E' fatto divieto di propaganda e manifestazioni che possano in qualche modo disturbare e turbare la serenità ed il clima della convivenza;
- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;

- curare attentamente la propria igiene personale.

E' assolutamente vietato agli ospiti la detenzione di armi da fuoco e da taglio di qualsiasi genere, anche se in possesso di autorizzazione.

Gli eventuali trasgressori sono passibili di provvedimento disciplinare, salva l'eventuale denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza.

E' vietato all'ospite tenere nel proprio mobilio alcolici nonché materiale infiammabile quali fornelli, steariche, lumicini, ecc.

### **Articolo 34 - Infrazioni e sanzioni disciplinari**

Gli ospiti che non osservano le norme del presente Regolamento incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione semplice inflitta per lievi trasgressioni mediante lettera all'interessato;
- b) ammonizione solenne e comminata per recidiva nel comportamento che ha dato luogo all'ammonizione semplice in seguito al comportamento poco riguardoso verso il Responsabile, il personale, gli altri ospiti o visitatori, o per condotta poco corretta in genere, sia all'interno che fuori dalla Struttura;
- c) dimissioni d'Autorità adottate su proposta scritta e motivata qualora si verifichi una o più delle seguenti situazioni:
  - recidiva nella trasgressione che ha dato luogo al provvedimento di ammonizione solenne;
  - comportamento offensivo minaccioso o violento nei riguardi del personale , degli altri ospiti o dei visitatori;
  - ubriachezza abituale e molesta;
  - comportamento ed azioni che abbiano provocato grave turbamento nella comunità e che rendano incompatibile la permanenza dell'ospite nella Struttura;
  - atti contrari alla morale e che violino le norme del codice civile e penale;
  - mancato pagamento, senza giustificato motivo, di due rette mensili.

L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissioni d'autorità non può essere riammesso in struttura.

## **PARTE IX - DISCIPLINA GENERALE**

### **Articolo 35 - Vigilanza del Comune**

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare periodicamente nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, il mantenimento dei requisiti necessaria all'autorizzazione del funzionamento delle strutture e la corretta esecuzione della gestione del servizio.

Delle visite ispettive deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e delle strutture, che deve essere depositato nel fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della medesima struttura.

### **Articolo 36 - Carta dei Servizi**

Nelle strutture dovrà essere adottata la Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione. Il soggetto gestore dovrà elaborare una carta dei servizi, ai sensi della normativa vigente. La Carta dei Servizi non dovrà essere basata su formulazioni standardizzate, ma sull'effettiva articolazione della struttura e dei servizi che vengono garantiti.

### **Articolo 37 - Consegna dell'immobile**

Il Comune di Aidomaggiore si impegna a redigere apposito verbale di consegna degli immobili, degli arredi e delle relative pertinenze al soggetto gestore.

Il verbale dovrà riportare lo stato di conservazione e manutenzione delle strutture, degli arredi, degli impianti, degli spazi esterni, delle aree verdi e di quant'altro oggetto di consegna.

Detto verbale, sottoscritto dalle parti, sarà parte integrante del contratto ed impegnerà la ditta aggiudicataria a mantenere o migliorare, quanto oggetto di consegna.

All'ente gestore compete l'onere di acquisire tutti i nullaosta, certificati e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti

Sara compito dell'ente gestore curare periodicamente, a proprio nome, i certificati e le autorizzazioni necessari al mantenimento dell'autorizzazione.

### **Articolo 38 - Disciplina del volontariato**

La collaborazione dei volontari (associazioni, tirocinanti, studenti, privati cittadini etc.) viene accettata purché, edotti dei compiti specifici cui possono essere utilizzati e si attengano alle norme del presente regolamento di cui devono prendere visione.

I volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi scritti.

L'offerta di svolgere attività di volontariato dovrà risultare da richiesta scritta.

La prestazione volontaria non obbliga il soggetto gestore ad alcun impegno economico.

I volontari potranno interrompere la loro collaborazione quando lo riterranno più opportuno, dandone avviso al soggetto gestore.

L'utilizzo dei volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture.

L'eventuale coinvolgimento di volontari all'interno delle strutture deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali.

### **Articolo 39 - Copertura assicurativa**

Il Soggetto gestore è obbligato a stipulare a favore degli ospiti degli operatori e volontari apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e a copertura dei rischi per infortuni, e da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale e dai volontari che collaborano.

### **Articolo 40 - Accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento**

Il soggetto gestore delle strutture, gli ospiti e i loro familiari e quanti collaborino con essa devono prendere visione del regolamento, accettare e rispettare tutte le norme in esso contenute.

Copia del presente regolamento dovrà essere tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### **Articolo 41 - Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto qui non espressamente contemplato, si applicano le norme delle leggi e regolamenti vigenti in materia.